

Codice penale svizzero

Codice penale militare

(Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale)

Modifica del 21 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2012¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Art. 97 cpv. 1

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927³

Art. 55 cpv. 1

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;

¹ FF 2012 8119

² RS 311.0

³ RS 321.0

- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

La presidente: Maya Graf
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 2013.⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.⁵

29 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF 2013 4023

⁵ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 25 nov. 2013.